

CONTRATTO DI APPALTO PER I LAVORI DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELL'AGIBILITÀ DEI CIMITERI FRAZIONALI DI VALLE SAN GIOVANNI, FORCELLA, SANT'ATTO E SAN NICOLÒ A TORDINO CLASSIFICATI DALLE SCHEDE AEDES CON ESITO "B" A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 24.08.2016 E SEGUENTI, NONCHÉ DALLA SUCCESSIVA ORDINANZA SINDACALE N. 616 DEL 05/12/2016

CIG: ZB2200196E

TERAMO AMBIENTE S.P.A.
08.A - CONTRATTI

Prot. n° 0018208

Data Protocollo: 26/10/2017

Importo lavori a base d'asta: €. 23.194,35

oneri per la sicurezza: €. 668,29



Importo complessivo lavori €. 23.862,64

L'anno duemiladiciassette (2017) il giorno 26 (ventisei) del mese di ottobre in Teramo e nella sede legale della Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A., sono convenuti:

- Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A., quale Ente gestore dei servizi cimiteriali, che nel contesto dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "Ente appaltante" o "Committente", con sede legale a Teramo, in Via Melchiorre Delfico, n. 73, Codice Fiscale e P. IVA n. 00914920673, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Teramo, al n. REA 104750, in persona del Presidente del C.d.A. ing. Pietro Bozzelli (nato ad Atri - TE, il 12/03/1956), C.F. BZZPTR55C12A488E e dell'Amministratore Delegato dott. Pietro Pelagatti (nato a Pescara - PE, il 28/01/1956), C.F. PLGPTR56A28G4820, che intervengono al presente atto in esecuzione del capitolato speciale d'appalto, che si allega al presente atto sub lett. "A";
- GMR COSTRUZIONI S.r.l. dei F.lli Sposetti, che d'ora innanzi sarà indicato come "Contraente" o "Appaltatore", con sede legale a Teramo, Fraz.ne San Nicolò a Tordino, in V.le C. Colombo, n. 191, Codice Fiscale e P. IVA n. 01617900673, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Teramo, al n. REA 138625, in persona dell'Amministratore Unico sig. Sposetti Marcello (nato a Teramo - TE, il 12/09/1973), C.F. SPSMCL73P12L103K.

PREMESSO

- che, con disposizione di acquisto del 10/08/2017 questa Amministrazione ha indetto una gara da aggiudicare con il criterio del minor prezzo per l'affidamento dei lavori di riparazione e consolidamento finalizzati al ripristino dell'agibilità dei cimiteri frazionali di Valle San Giovanni, Forcella, Sant'Atto e San Nicolò al Tordino, classificati dalle schede Aedes con esito "B" a seguito degli eventi sismici del 24.08.2016 e seguenti, nonché dalla successiva ordinanza sindacale n. 616 del 05/12/2016 dell'importo complessivo di € 23.862,64, comprensivi di oneri della sicurezza e manodopera non soggetti a ribasso;
- che, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, si stabiliva di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
- che la Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. ha invitato simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte per il giorno 03/10/2017, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso in conformità a quanto previsto dall'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante ribasso sul prezzo posto a base di gara;
- che, con comunicazione di affidamento n. 16968 del 06/10/2017 sulla scorta delle risultanze della procedura negoziata esperita il giorno 05/10/2017, si è stabilito di affidare alla ditta GMR COSTRUZIONI S.r.l. dei F.lli Sposetti l'appalto dei lavori verso il ribasso offerto del 44,69% sull'importo a base d'asta al netto degli oneri previsti per i piani di sicurezza che ammontano a € 668,29;



- che l'esito di gara è stato pubblicato ai sensi dell'art. 98 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in data 16/10/2017;
- che l'aggiudicataria in sede di gara ha dichiarato di essere in regola con le norme previste dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;
- che l'aggiudicataria risulta in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali, giusto Documento unico di regolarità contributiva richiesto in data 13/07/2017 e valido fino al 10/11/2017, rilasciato dall'INAIL e depositato agli atti.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONFERMATO COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, I SIGNORI COMPARENTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO RIPORTATO

Art. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di riparazione e consolidamento finalizzati al ripristino dell'agibilità dei cimiteri frazionali di Valle San Giovanni, Forcella, Sant'Atto e San Nicolò al Tordino classificati dalle schede Aedes con esito "B" a seguito degli eventi sismici del 24.08.2016 e seguenti, nonché dalla successiva ordinanza sindacale n. 616 del 05/12/2016.

La Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A., come sopra rappresentata, affida al Contraente, che accetta, l'appalto indicato in premessa.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e dei patti contenuti negli atti sopra richiamati e sarà, inoltre, regolato da tutte le disposizioni ivi richiamate che, conosciute e accettate dal Contraente, sebbene non materialmente allegate, costituiscono parte integrante del presente atto, dagli elaborati tecnici, dagli atti di gara, del quale il Contraente dichiara espressamente di aver preso conoscenza e di accettarne tutte le condizioni, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 1341 del Codice Civile e le cui disposizioni si intendono espressamente trascritte nel presente contratto.

Il Contraente si impegna a comunicare tempestivamente alla Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A., nel corso dell'appalto, ogni modifica intervenuta negli assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Art. 2

FORMA DELL'APPALTO

AMMONTARE DELL'APPALTO – OPERE COMPRESSE – VARIAZIONI AL PROGETTO

Il corrispettivo dovuto dalla Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. al Contraente per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto, così come stabilito con provvedimento dirigenziale n. 16968 del 06/10/2017, ammonta, al netto del ribasso offerto pari al 44,69%, in € 12.828,16 (diconsi euro dodicimilaottocentouno/16) oltre a € 668,29 per costi per l'attuazione dei Piani di Sicurezza per un totale di € 13.496,45 (diconsi euro tredicimilaquattrocentonovantasei/45).

Eventuali necessità di modifiche nei limiti previsti dalle normative vigenti, di carattere quantitativo e/o qualitativo, possono essere ammesse e valutate ai sensi di quanto stabilito dal Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145.

Le opere come sopra indicate sono tutte quelle definite dal progetto a base d'appalto.

Art. 3

DESCRIZIONE DELLE OPERE

Le opere oggetto del presente appalto, sono risultanti o desumibili dai documenti ed elaborati tecnici e suoi allegati, come meglio evidenziato nel successivo art. 7, salvo più precise indicazioni che, all'atto esecutivo, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.



Art. 4

CATEGORIE DI OPERE

Ai fini di quanto disposto dall'art. 90 (nella misura minima) del D.P.R. 207/2010 i lavori che formano oggetto dell'appalto illustrati nelle relazioni di calcolo e negli elaborati progettuali, appartengono alla seguente categoria:

Categoria opera generale OG1 (Edifici civili e industriali)

Importo contrattuale € 13.496,45.

Sono implicitamente comprese nei prezzi a base d'asta dei lavori da contabilizzare a misura tutte le lavorazioni e le forniture accessorie, necessarie per dare le rispettive opere eseguite a regola d'arte perfettamente funzionanti, protette, mantenibili e agibili, anche se non dettagliatamente esplicitate nella descrizione dei prezzi suddetti o negli elaborati progettuali.

Art. 5

OPERE E FORNITURE ESCLUSE – EVENTUALE RIMBORSO ALL'APPALTATORE

Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di ordinare ad altre ditte la fornitura e/o l'esecuzione di opere o prestazioni specialistiche previste con rimborso a fatture che richiedano una tecnica specializzata o siano oggetto di speciali brevetti a suo esclusivo giudizio.

L'Amministrazione potrà procedere al pagamento della prestazione ordinata secondo le seguenti due procedure:

- a. pagamento diretto alla ditta che ha eseguito la prestazione attraverso emissione di apposita determinazione dirigenziale;
- b. rimborso all'Appaltatore previa emissione fattura quietanzata e vistata dalla D.LL. e autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento. In tale secondo caso l'ammontare della fattura, aumentato dell'interesse legale vigente, verrà rimborsato all'Appaltatore in occasione del primo mandato di pagamento successivo alla presentazione della fattura stessa.

Detto ammontare e relativo interesse non saranno soggetti a ritenute contrattuali, né a ribasso o aumento d'asta. L'interesse annuo sarà valutato dalla data di presentazione della fattura quietanzata a quella di emissione del certificato di pagamento in cui detta fattura verrà liquidata.

Art. 6

DISPOSIZIONI GENERALI


Nello svolgimento dell'appalto dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in Italia, derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti, con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza e igiene del lavoro vigenti al momento della esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Impresa, o di eventuali subappaltatori e cottimisti, che per quello dell'Ente Appaltante).

Art. 7

DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Integrano la disciplina dell'appalto, anche se non materialmente allegati:

- a) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- b) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- c) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le altre norme tecniche ed i testi citati nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- d) L'elenco dei Prezzi Unitari ovvero modulo in caso di offerta prezzi;



- e) La polizza di garanzia;
- f) La seguente documentazione tecnica ed economica componente il progetto e così distinta:

Descrizione elaborato	
1	Relazione tecnica ed economica
2	Relazione tecnica generale
3	Computo metrico estimativo
4	Elenco dei prezzi unitari
5	Quadro di incidenza della sicurezza
6	Lista offerte
7	Stato di progetto con indicazione degli interventi previsti - Cimitero di Valle San Giovanni
8	Stato di progetto con indicazione degli interventi previsti - Cimitero di Forcella (TAV. 1)
9	Stato di progetto con indicazione degli interventi previsti - Cimitero di Sant'Atto
10	Stato di progetto con indicazione degli interventi previsti - Cimitero di San Nicolò a Tordino
11	Relazioni specialistiche strutture - Cimitero Forcella - Sezione 1 - Dati Generali
12	Relazioni specialistiche strutture - Cimitero Forcella - Sezione 2 - Es. Muri
13	Relazioni specialistiche strutture - Cimitero Forcella - Relazione sintetica del progetto strutturale
14	Relazioni specialistiche strutture - Cimitero Forcella - Relazione di calcolo strutturale
15	Relazioni specialistiche strutture - Cimitero Forcella - Relazione tecnica per omissione di verifica sismica globale
16	Relazioni specialistiche strutture - Cimitero Forcella - Relazione illustrativa sui materiali
17	Relazioni specialistiche strutture - Cimitero Forcella - Piano di manutenzione della parte strutturale
18	Relazioni specialistiche strutture - Cimitero Forcella - Relazione geologica
19	Relazioni specialistiche strutture - Cimitero Forcella - Relazione geotecnica e sulle fondazioni
20	Stato di progetto con indicazione degli interventi previsti - Cimitero di Forcella (TAV. 2)

Art. 8

ELEZIONE DEL DOMICILIO

Agli effetti del presente appalto e per tutta la durata dei lavori l'Appaltatore elegge il domicilio in San Nicolò a Tordino (TE), Viale C. Colombo, al civico n. 191.

Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso dell'appalto dovrà essere comunicato all'Ente Appaltante con lettera A.R. entro 24 ore dall'avvenuto cambiamento.

L'inosservanza di tale prescrizione, protrattasi per oltre tre giorni, comporta l'applicazione della penale di cui al successivo art. 27.

Art. 9

ASSICURAZIONI

L'Appaltatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 103 c. 7 del D.Lgs. 50/2016, ha costituito polizza di assicurazione per danni di esecuzione, per un importo di € 13.496,45 (diconsi euro tredicimilaquattrocentonovantasei/45)(da integrare in relazione alle somme assicurate in caso di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo dall'Ente Appaltante al Contraente), comprensiva di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T) e per danni verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale di € 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00); tale polizza è stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), come meglio specificato nella Lettera d'Invito.

Art. 10

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Non è ammesso subappalto.

Art. 11

ANTIMAFIA

L'impresa risulta altresì iscritta regolarmente, all'atto dell'avvio della procedura, all'anagrafe antimafia delle imprese esecutrici, come risulta dalla consultazione del sito <https://anagrafe.sisma2016.gov.it/>

Art. 12

OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO CONTRIBUTI E ALIQUOTE DA VERSARE ALLA CASSA EDILE DI MUTUALITA' E ASSISTENZA

Al sensi dell'art. 30 commi 3 e 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici dovranno presentare all'Ente Appaltante prima dell'emissione di ogni singolo stato di avanzamento lavori e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

Ai sensi dell'art. 30 c. 5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 13

CONSEGNA DEI LAVORI – PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI – INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI – CONSEGNE PARZIALI – SOSPENSIONI

Consegna dei lavori – Programma operativo – Inizio e termine per l'esecuzione degli stessi.



Nel giorno e nell'ora fissati dall'Ente Appaltante l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio, conformemente all'art. 130 del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere all'Ente Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il valore percentuale minimo e massimo del personale che si prevede di impiegare nell'appalto. Per quanto riguarda la denuncia di inizio lavori agli enti previdenziali, in caso di inadempienza da parte dell'Appaltatore, provvederà direttamente il Direttore dei lavori e all'Appaltatore verranno applicate le penali di cui al successivo art. 27 punto 1.4 lett. a. L'Appaltatore deve dare inizio ai lavori nel più breve tempo possibile dalla data del verbale di consegna, fermo restando il termine di 10 giorni dalla consegna lavori per la presentazione del programma operativo dei lavori stessi e comunque entro e non oltre il termine di 60 giorni naturali consecutivi, all'esito delle verifiche circa il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da parte della Stazione Appaltante.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

La durata presunta dell'appalto è di sessanta giorni naturali e consecutivi.



L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo di lettera raccomandata A.R. alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Nell'eventualità che successivamente alla consegna dei lavori insorgano per cause imprevedibili o di forza maggiore impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori e a condizione che le attività oggetto di sospensione non siano critiche rispetto all'andamento generale dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, nei modi previsti dall'art. 24, comma 7, del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M.LL.PP. 145/2000.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se l'Ente Appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei soli maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

La sospensione dovrà risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed Appaltatore nei modi previsti dall'art. 158 del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Qualora per circostanze particolari l'Appaltatore durante il periodo di sospensione volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari e attrezzature, dovrà farne richiesta scritta al Direttore dei Lavori per ottenere il relativo benestare scritto. In tal caso non spetta all'Appaltatore alcun compenso. Il verbale deve essere inoltrato dal D.LL. al Responsabile Unico del Procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Nel caso di sospensione dei lavori, così come per la ripresa dei lavori, il Responsabile Unico del Procedimento provvederà a darne comunicazione agli Enti previdenziali ed assicurativi e all'Osservatorio dei Lavori Pubblici.

Art. 14

PROGRAMMA DEI LAVORI

La dichiarazione di cronoprogramma dei lavori fa parte integrante della Relazione Tecnica ed Economica.

Art. 15



CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E MANUTENZIONE

Conto finale.

L'ultimazione dei lavori deve essere tempestivamente constatata e verbalizzata ovvero comunicata per iscritto dall'Appaltatore al Direttore dei Lavori dell'Ente Appaltante, il quale provvede, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione ad effettuare, previa formale convocazione dell'Appaltatore, il relativo accertamento in contraddittorio sottoscritto anche dall'Appaltatore e a trasmetterlo, per competenza, al Responsabile Unico del Procedimento per la relativa conferma e quest'ultimo agli Enti previdenziali e assicurativi ed all'Osservatorio dei Lavori Pubblici.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell'Appaltatore si applicheranno le penali di cui all'art. 26.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'Appaltatore avrà l'obbligo della sorveglianza delle opere, al quale, peraltro, compete la manutenzione dell'opera nei termini previsti dal



presente articolo. Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

Qualora l'Appaltatore abbia proposto riserve o domande, il Direttore dei Lavori provvederà altresì ad esporre le proprie deduzioni al riguardo con apposita relazione riservata trasmessa al Responsabile Unico del Procedimento.

Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore o dal suo rappresentante entro trenta giorni dalla richiesta che il Responsabile Unico del Procedimento provvede a rivolgergli per iscritto, previo svolgimento delle verifiche di sua competenza.

Il conto finale viene trasmesso all'organo di collaudo a cura del Responsabile Unico del Procedimento, unitamente a propria relazione finale ed alla documentazione di cui all'art. 200 del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

In sede di conto finale sarà acquisita da parte del Responsabile Unico del Procedimento la comunicazione degli Enti previdenziali relativa alla regolarità contributiva.

Certificato di regolare esecuzione.

Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, in conformità di quanto disposto dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., salvo inadempienze dell'Appaltatore che abbiano ritardato la redazione e la firma del conto finale e fatti altresì salvi gli ulteriori tempi richiesti dall'organo di collaudo.

Costituisce specifico obbligo dell'Appaltatore e in assenza non si potrà collaudare definitivamente l'opera, l'ottenimento di tutte le autorizzazioni e nulla-osta e permessi necessari all'agibilità e funzionalità dell'opera.

Manutenzione.

Fino alla data di approvazione del collaudo finale provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, l'Appaltatore resterà responsabile della conservazione delle opere eseguite ad eccezione dei danni derivanti dall'uso non corretto, ed avrà perciò a proprio carico, senza diritto ad alcun compenso, la manutenzione delle opere stesse.

L'impresa rimane comunque responsabile, fino all'approvazione degli atti di collaudo finale provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione, dei difetti e dei vizi di costruzione, anche se rilevati dopo l'attivazione predetta, secondo quanto stabilito dall'art. 229, comma 3, del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Le opere di manutenzione verranno ordinate all'impresa a mezzo di ordine di servizio nel quale dovranno esser precisate la data di inizio e la durata dei lavori.


Art. 16

VALUTAZIONE DEI LAVORI E FORNITURA A MISURA

Tutti i lavori e le forniture previsti nel presente appalto debbono essere accertati in contraddittorio tra la D.LL. e l'Appaltatore.

Le opere realizzate a misura saranno contabilizzate in base all'elenco prezzi unitari allegato al progetto ed, in carenza, con il Prezzario Informativo delle Opere Edili della Regione Abruzzo anno 2007. Eventuali varianti di carattere qualitativo e quantitativo al progetto così come previste dall'art. 149 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. saranno valutate con i prezzi e le modalità di cui al citato Prezzario, applicando sui suddetti prezzi, depurati della percentuale afferente agli oneri della sicurezza, un ribasso pari a quello risultante dall'offerta presentata dall'Appaltatore.

In carenza si procederà con la formulazione di nuovi prezzi determinati, in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore e approvati dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 163 del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta.



Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 161 del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del Responsabile Unico del Procedimento, comporta l'obbligo dell'Appaltatore di demolire, a sue spese, i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Qualora la Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A., per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base ai prezzi di elenco ovvero a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'art. 163 del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Art. 17

OPERE IN ECONOMIA

La Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. ha il diritto di chiedere all'Appaltatore che ha l'obbligo di provvedere nei limiti del presente appalto o in casi di somma urgenza di fornire mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi cui intenda provvedere con opere in economia.

Art. 18

FATTURAZIONE E PAGAMENTI - TRACCIABILITÀ

Il corrispettivo contrattuale, onnicomprensivo incluse spese ed ogni onere di legge, è determinato dall'offerta economica dell'affidatario. Sarà liquidato a corpo a fine lavori, a 90 giorni dall'emissione della relativa fattura fine mese, previo accertamento che la relativa prestazione è stata effettuata, a mezzo di certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori.

Ai fini del pagamento del corrispettivo, la Stazione appaltante acquisirà, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 38/2007 il DURC dell'Impresa affidataria. Il termine di 90 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione.

Il Contraente dichiara che la persona autorizzata alle riscossioni e alle quietanze delle somme ricevute dalla Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. è Sposetti Marcello, nato a Teramo (TE) il 12/09/1973 e che i pagamenti potranno avvenire mediante bonifico sul codice IBAN IT91G0306915304100000004071. Resta inteso che l'attestazione bancaria dell'avvenuto bonifico sulle coordinate bancarie riportate in fattura, costituirà a tutti gli effetti quietanza liberatoria.

Con la sottoscrizione del presente *Contratto* l'*Impresa* si impegna a rispettare e fare rispettare, a pena di immediata risoluzione del presente *Contratto*, la disciplina in materia di tracciabilità di cui all'articolo 3, L. n. 136/2010 s.m.i. In particolare, l'*Impresa* si impegna a:

- utilizzare ai fini delle transazioni relative al *Contratto*, il conto corrente indicato, ovvero altro e diverso conto corrente dedicato acceso presso un istituto di credito, ovvero presso Poste Italiane S.p.A.;
- comunicare eventuali modifiche relative ai dati trasmessi ai fini del presente *Contratto*, ai sensi della L. n. 136/2010 s.m.i. (conto corrente, generalità e/o codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, ecc.).

Art. 19

DIREZIONE DEL CANTIERE

L'Appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare il Direttore di Cantiere e il/i Capo/i Cantiere, nonché a designare le persone qualificate ad assistere alla misurazione dei lavori e a ricevere gli ordini della Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare alla Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. per iscritto il nominativo delle persone di cui sopra.

Il Direttore di Cantiere e il/i Capo/i Cantiere designati dall'Appaltatore dovranno comunicare per iscritto l'accettazione dell'incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi loro derivanti dal presente contratto.

Il Direttore di Cantiere dovrà in particolare specificare di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dai successivi artt. 20, 21, 22, 23 e 24.

Art. 20

CONDOTTA DEI LAVORI

Nell'esecuzione delle opere l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nei disegni e negli altri atti d'appalto e seguire, ove impartite, le istruzioni della Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca diminuzione delle responsabilità per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione dei lavori.

Durante lo svolgimento dei lavori dovrà essere sempre presente in cantiere un rappresentante dell'Appaltatore qualificato a ricevere ordini dalla Direzione dei Lavori, rilasciandone ricevuta. L'Appaltatore che si rifiuta di firmare per ricevuta la copia degli ordini di servizio sarà passibile della penalità di cui all'art. 26 punto 2.

L'Appaltatore è obbligato a condurre l'appalto in modo che possano svolgersi contemporaneamente nello stesso cantiere lavori affidati ad altre Ditte.

L'Ente Appaltante si riserva, quindi, ogni più ampia facoltà di indagini e di sanzioni in qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione delle opere.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato anche numericamente alle necessità.

I lavori si svolgeranno nelle ore diurne, ma dovranno proseguire anche durante le ore notturne e festive qualora la natura delle opere da eseguire lo richieda o quando la Direzione dei Lavori lo ritenga necessario per garantire la tempestività della ultimazione di tutti o di parte dei lavori, o ritenga necessario per sopravvenute esigenze di traffico o di interesse pubblico.

Art. 21

PIANO PER LA SICUREZZA


L'Appaltatore ha depositato agli atti il Piano Operativo della Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. L'Appaltatore inoltre dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il piano, o i piani, di sicurezza e igiene, del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal coordinatore per l'esecuzione.

Art. 22

DIRETTORE DI CANTIERE

Ferme restando le specifiche responsabilità dell'Appaltatore, il Direttore di Cantiere è responsabile:

- della esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e della rispondenza degli stessi ai progetti appaltati e alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori nel corso dell'appalto;
- della conduzione dell'appalto per quanto concerne ogni aspetto della conduzione stessa, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro vigente al momento della esecuzione dei lavori, da parte di tutte le imprese e subappaltatori impegnati nell'esecuzione dei lavori, nonché di tutte le norme di legge richiamate nel presente contratto in materia di subappalti e di eventuali cottimi fiduciari.





A tal fine Il Direttore di Cantiere dovrà garantire una adeguata presenza in cantiere e dovrà essere coadiuvato da un Capo Cantiere che possa sostituirlo in caso di assenza, ferme restando le responsabilità di legge di ciascuno. Nessun lavoro potrà essere eseguito in assenza di personale direttivo di idonea qualifica in dipendenza delle caratteristiche di dette lavorazioni. In assenza di personale direttivo potrà essere ordinata la sospensione dei lavori senza riconoscimento alcuno degli oneri conseguenti.

Art. 23

ONERI VARI

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto ad alcun compenso i seguenti oneri:

1. Le spese di contratto, bollo, registrazione, autenticazione notarile delle firme e quanto altro richiamato nel Capitolato Speciale d'Appalto come pure tutte le spese di cancelleria, di copie cianografiche, fotostatiche e fotografiche, dei disegni inerenti l'appalto e di copiatura dattiloscritta dei relativi atti.
2. Le spese occorrenti alla provvista di acqua ed energia necessaria alla esecuzione dei lavori ivi compreso, in carenza di allacciamenti da parte degli Enti erogatori, il ricorso a mezzi sussidiari che dovranno consentire la regolare esecuzione dei lavori.
3. Le spese occorrenti a prelevare campioni e ad eseguire collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, allo scopo di conoscere la qualità e la resistenza dei materiali da impiegare o impiegati e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che l'impresa possa chiedere alcun indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori, in dipendenza dell'esecuzione delle prove.
4. Le spese per provvedere agli strumenti geodetici e al personale necessario per le eventuali operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di caposaldi e dei disegni da allegare alla contabilità dei lavori.
5. Le spese per la recinzione e l'eventuale guardia del cantiere nei periodi di sospensione dei lavori, compresi segnalazioni e lumi, ottenuta sia con lamiera continua sia con steccati, con cavalletti mobili e simili, o in altro modo adeguato venga ordinato dalla Direzione dei Lavori, nonché le spese per qualunque spostamento dovesse subire la recinzione durante lo svolgimento delle opere anche se in dipendenza delle esigenze del traffico o di altri cantieri edili e stradali di altre ditte ed enti che eseguono i lavori nella zona, in altre parole di sistemazioni di canalizzazioni di pubblici servizi eseguiti dagli enti aventi governo delle medesime, purché previste nel programma indicativo lavori previsto dalla Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. e dal piano operativo dell'impresa.
6. L'eventuale integrazione degli studi geognostici già eseguiti e allegati al progetto.
7. La fornitura agli operai che debbono lavorare in acqua di abiti e calzature impermeabili; la provvista di fuoco, di disinfettanti e di lumi e/o altro necessario.
8. L'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, prevista dal programma indicativo lavori predisposto dalla Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. e dal piano operativo dell'impresa, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che potranno derivare da inadempimento alla presente clausola.
9. La costruzione, manutenzione e custodia di locali provvisori riservati alla Direzione dei Lavori, se necessari in relazione alla ubicazione e alla importanza dei lavori, completi di servizi igienici, tavoli, sedie, stufe e telefono sulla rete urbana, nonché di locali, scaffalature e quanto altro occorrente per l'esecuzione di prove di cantiere e conservazione delle campionature.
10. Gli oneri comunque connessi con il collaudo statico delle strutture, ivi inclusi quelle per prove di carico e verifiche di qualsiasi natura ordinate dal collaudatore, che sarà designato dalla Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A..



11. L'onere per lo smaltimento di rifiuti in discariche per legge autorizzate a raccogliarli, a seconda della natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all'Impresa venga corrisposto alcun ulteriore compenso oltre a quelli previsti nella tariffa comunale citata nel presente contratto.
12. Gli oneri relativi alla pulizia ed al ripristino delle aree di cantiere che dovranno essere riconsegnate nello stato *ante - operam*.

Ad ultimazione dei lavori, compete ancora all'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso:

13. Il rilascio delle dichiarazioni di conformità dei vari impianti.
14. Le richieste e l'ottenimento di nulla-osta prescritti presso la competente A.S.L.
15. La predisposizione della documentazione per la richiesta e l'ottenimento, da parte dell'Ente appaltante tramite il Responsabile Unico del Procedimento, dei certificati di abitabilità o agibilità delle opere.

Art. 24

OCCUPAZIONE DI SUOLO

L'Appaltatore non avrà diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà pretendere compenso od indennizzo alcuno per soggezioni derivanti da non concessa chiusura di una strada o tratto di strada alla circolazione stradale, restando riservata alla D.LL. la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.

Per l'occupazione di suolo pubblico, per deposito di materiali, macchinari ed attrezzature varie di cantiere, nelle adiacenze dei luoghi dove si vanno svolgendo i lavori, oggetto del presente appalto, limitatamente all'estensione di suolo strettamente necessario e assegnato dall'Ufficio Tecnico Comunale ed alla durata dei lavori, nonché per l'esecuzione di qualunque opera e lavoro dipendente dall'appalto, l'Appaltatore ha l'obbligo di esibire agli Agenti Comunali l'ordinativo dei lavori, rimanendo altresì non esonerato dall'obbligo di licenza, dal pagamento di tasse e dal versamento di depositi.

Per la eventuale occupazione di suolo privato, l'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a richiedere i necessari permessi e ad assolvere al pagamento delle relative indennità di occupazione, oltre che al ripristino delle aree una volta completati i lavori oggetto dell'appalto.

Art. 25

RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE PER DANNI


L'Appaltatore sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone o cose, a causa del mancato o tardivo intervento, nonché a causa della realizzazione delle opere, sia in corso di esecuzione che già ultimate, e dovrà provvedersi all'uopo delle polizze assicurative di cui al precedente art. 10.

La garanzia assicurativa dovrà essere fornita da primaria compagnia assicuratrice, che sia di gradimento della Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A..

Per i danni arrecati ai manufatti, alberature e beni comunali, la Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. si riserva la facoltà di ordinare all'Appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra ditta, detraendo l'importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento.

L'Appaltatore si obbliga a garantire e rilevare la Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell'appalto, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o per colpa nell'adempimento del medesimo o in conseguenza diretta o indiretta della manutenzione.

S'impegna inoltre a rimborsare, a semplice richiesta, tutte le somme dalla Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. eventualmente corrisposte a terzi per titoli o per liti di cui sopra, a meno che la Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. non preferisca prelevarli dai crediti che l'Appaltatore vanta, a qualunque titolo, nei confronti della Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A..



Sarà, infine, obbligo dell'Appaltatore adottare nella esecuzione di tutti i lavori, le provvidenze, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza a tutte le norme vigenti in materia, che qui s'intendono integralmente riportate.

Art. 26
PENALITA'

1. Violazioni a prescrizioni particolari dello schema di contratto.

1.1. Violazione alla normativa regolante i subappalti.

Le Parti ribadiscono che non è ammesso il subappalto e convengono che in caso di violazione di tale divieto trovano applicazione le norme vigenti.

1.2. Violazione alla osservanza delle disposizioni normative e retributive dei contratti - collettivi di lavoro contribuiti e aliquote da versare alla cassa edile di mutualità e assistenza

Ritardo rispetto al termine di cui all'art. 13, 3° paragrafo: penale giornaliera pari all'1 per mille dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.

1.3. Violazione della normativa antimafia.

Trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.

1.4. Mancato rispetto dei termini di inizio e fine lavori

a. Ritardo rispetto ai termini di trasmissione denuncia inizio lavori di cui all'art. 14 - Consegna dei lavori - Programma operativo - Inizio e termine per l'esecuzione degli stessi - 3° paragrafo: applicazione di una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza;

b. Ritardo rispetto ai termini di inizio lavori di cui all'art. 14 - Consegna dei lavori - Programma operativo - Inizio e termine per l'esecuzione degli stessi - 4° paragrafo: applicazione di una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza;

c. Ritardo rispetto ai termini di ultimazione lavori di cui all'art. 14 - Consegna dei lavori - Programma operativo - Inizio e termine per l'esecuzione degli stessi - 7° paragrafo e art. 16 - Conto finale - 2° paragrafo: applicazione di una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.

1.5. Inosservanza alle norme di sicurezza e igiene del lavoro di cui all'art. 23: per ciascuna infrazione verrà comminata una somma pari alla sanzione penale comminata anche a titolo di oblazione.


1.6. Mancato rispetto degli oneri dell'Appaltatore per inadempienze rispetto a quanto previsto dall'art. 26: per eventuali inadempienze rispetto a quanto prescritto dall'art. 25 si darà luogo all'applicazione della penale di cui al successivo punto 2 del presente articolo.

2. Violazioni alle prescrizioni generali del contratto

Le trasgressioni alle prescrizioni generali del presente contratto, (con esclusione di quelle particolari di cui al precedente punto 1), la mancata o ritardata osservanza degli ordini del Direttore dei Lavori, la lentezza nella esecuzione dei lavori, la deficienza di organizzazione, il danneggiamento dei manufatti e materiali della Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. saranno passibili di penalità.

Le penalità saranno applicate in base alle norme del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In caso di inadempienza grave o ripetuta agli obblighi contrattuali, salvo più gravi provvedimenti, la Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A. ha la facoltà di sospendere i pagamenti finché l'Appaltatore non dia prova di sufficiente organizzazione, attitudine e volontà di assolvere lodevolmente agli impegni assunti.



Per tutte le sospensioni di pagamento di cui sopra, l'appaltatore non avrà diritto ad alcune pretese di qualsiasi titolo.

Art. 27

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

L'Ente Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto, oltre che nei casi previsti dagli artt. 108 e 109 del D. Lgs 50/16 e successive modifiche ed integrazioni, anche nei seguenti casi:

- a. quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, del divieto del subappalto e delle ingiunzioni fattegli secondo quanto disposto al precedente art. 11;
- b. nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dall'appaltante, per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'appaltatore agli obblighi e alle condizioni stipulate;
- c. nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore per la sicurezza.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, troveranno applicazione le modalità stabilite dall'art. 110 del D.Lgs 50/16 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 28

CONTROVERSIE

Riserve.

Le riserve dell'Appaltatore devono essere proposte nei termini e con le modalità di cui all'art. 190 del DPR. n. 207/2010.

Laddove, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell'accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso, ai sensi dell'art. 205 del Codice degli appalti.

In merito alla proposta di accordo bonario si pronunciano nei successivi 30 giorni l'appaltatore ed il soggetto committente. Decorso tale termine è in facoltà dell'appaltatore avvalersi del disposto degli artt. 209 e 210 del D.Lgs. 50/16 e successive modifiche ed integrazioni.

Definizione delle controversie.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal punto precedente del presente articolo, potranno essere definite dalla competente Autorità Giudiziaria solo dopo l'approvazione del collaudo provvisorio finale con esclusione del ricorso al giudizio arbitrale di cui agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. Fatti salvi i casi specificatamente previsti dalla vigente normativa, il Foro competente sarà quello di Teramo.

Art. 29

SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Impresa.

Sono altresì a carico dell'Impresa tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio Definitivo.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A.. Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso.

Il presente contratto è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle parti. In particolare l'Appaltatore dichiara agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. di avere presa esatta conoscenza e cognizione delle clausole di cui agli articoli del presente contratto e degli allegati ad esso, nonché di quanto contenuto negli atti costituenti il progetto esecutivo dell'opera, e di accettarle senza alcuna eccezione o riserva.

Art. 30

TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dal Committente verranno utilizzati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del presente contratto e per tutta la durata dello stesso. L'interessato, secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 193/2003 può accedere ai propri dati, chiedendone l'aggiornamento, la rettifica e la cancellazione.

Art. 31

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L'Impresa si impegna, per sé e anche per i propri collaboratori di cui si avvale per l'erogazione del servizio a favore della Te.Am., ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, a non commettere azioni o omissioni che possano comportare la commissione anche di uno solo degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001 ed alla Legge 190/2012, a rispettare tutte le normative di legge applicabili e vigenti nello svolgimento della propria attività (ivi comprese, a titolo esemplificativo, anche quelle in materia di regolamentazione del commercio, societaria, utilizzo dei dati informativi), norme ambientali, norme in materia della sicurezza del lavoro, e in materia di riciclaggio, rapporti con la Pubblica Amministrazione ecc.) nonché a rispettare i precetti di cui al medesimo Decreto 231/2001 ed alla Legge 190/2012 e alle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni secondo quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo adottato dalla Te.Am. ai sensi ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché a rispettare tutti gli altri precetti del medesimo Modello, di cui l'Impresa dichiara di avere preso visione con la sottoscrizione della presente scrittura. In caso di inadempimento/inosservanza da parte dell'Impresa rispetto a quanto previsto nel presente articolo, la Te.Am. potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e del successivo art. 16, il presente contratto. Resta ferma l'esclusiva responsabilità a tutti gli effetti penali e civili, dell'Impresa in relazione a tale inadempimento/inosservanza.

L'Appaltatore


Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A.


il Presidente


L'Amministratore Delegato

Ing. Pietro Bozzelli

dott. Pietro Pelagatti


CAMP COSTRUZIONI S.r.l.
Via C. Colombo, 191
66045 S. PIETRO (CA) TORDINO (PE)
Partita IVA 01617900673






Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ., l'Appaltatore dichiara di approvare specificamente gli articoli qui di seguito indicati, dopo aver attentamente letto e ponderato quanto ivi previsto:

Articolo 1 (Oggetto); Articolo 2 (Forma dell'appalto - ammontare dell'appalto - opere comprese - variazioni al progetto); Articolo 3 (Descrizione delle opere); Articolo 4 (Categorie di opere); Articolo 5 (Opere e forniture escluse - eventuale rimborso all'appaltatore); Articolo 6 (Disposizioni generali); Articolo 7 (Documenti facenti parte integrante del contratto); Articolo 8 (Elezion del domicilio); Articolo 9

(Assicurazioni); Articolo 10 (Disciplina del subappalto); Articolo 11 (Antimafia); Articolo 12 (Osservanza delle disposizioni normative e retributive dei contratti collettivi di lavoro contribuiti e aliquote da versare alla cassa edile di mutualità e assistenza); Articolo 13 (Consegna dei lavori – programma operativo dei lavori – inizio e termine per l'esecuzione dei lavori – consegne parziali – sospensioni); Articolo 14 (Programma dei lavori); Articolo 15 (Conto finale, certificato di regolare esecuzione e manutenzione); Articolo 16 (Valutazione dei lavori e fornitura a misura); Articolo 17 (Opere in economia); Articolo 18 (Fatturazione e pagamenti - tracciabilità); Articolo 19 (Direzione del cantiere); Articolo 20 (Condotta dei lavori); Articolo 21 (Piano per la sicurezza); Articolo 22 (Direttore di cantiere); Articolo 23 (Oneri vari); Articolo 24 (Occupazione di suolo); Articolo 25 (Responsabilità dell'appaltatore per danni); Articolo 26 (Penalità); Articolo 27 (Risoluzione del contratto – esecuzione d'ufficio dei lavori); Articolo 28 (Controversie); Articolo 29 (Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale); Articolo 30 (Tutela dei dati personali); Art. 31 (Clausola di salvaguardia).

L'Appaltatore
Il legale rappresentante


EMF COSTRUZIONI s.r.l.
Via G. Colombo 191
041002 NICOLA FORDINI (CF)
Partita IVA 01677000670